

Pubblicato il 18/01/2019

N. 00464/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05915/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5915 del 2018, proposto da Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Aurea Rosanna, Catanzaro Valentina, Falcinelli Luca, Fattore Maria Pia, Scaramozzino Loredana, Crudele Luca, Di Gregorio Giovanni, Piccione Gaetano, Cavallo Giuseppe, La Monica Roberto, Altri, Odirisio Domenico, Odirisio Federico, Odirisio Vittorio, Oliverii Silvano, Atzeni Claudio, De Vito Aldo, Quattrone Domenico, Venosti Saverio, **Antonicelli** Anna Maria, Degliangeli Claudia, Carini Adriano, Venza Lorenzo, Angelini Gabriella Organdina, Calautti Bruno, Derevianko Inna, Calcagno Marco non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06507/2018, resa tra le parti, concernente ricorso in materia di

silenzio della p.a. (ex art . 117 C.P.A.)

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Gabriella D'Avanzo dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Rilevato in fatto che:

- la presente controversia ha ad oggetto l'appello proposto dal Ministero originario resistente, avverso la sentenza che ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dalla p.a. in merito all'istanza degli odierni appellati;
- in particolare, gli originari ricorrenti impugnavano, in quanto titolari di diploma di ITP, il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza, presentata in data 2 agosto 2017, prot. 34013, con la quale hanno chiesto all'Amministrazione resistente di voler: << 1) riconoscere, con provvedimento espresso, i diplomi di ITP degli odierni istanti, (Diploma di ragioniere e perito commerciale, Diploma di geometra, Diploma alberghiero, Diploma di perito industriale, Diploma di operatore turistico, Diploma di maturità attività sociali, Diploma di maturità scientifica, Diploma tecnico delle industrie elettroniche, Diploma tecnico delle industrie meccaniche, Diploma di perito agrario, Diploma in amministrazione, finanza e marketing) titoli idonei per la partecipazione, secondo le rispettive classi di insegnamento, ai bandi per l'accesso alle diverse classi di insegnamento ovvero per l'accesso ai posti di sostegno a tempo indeterminato ovvero ancora nelle diverse fasce previste nelle Graduatorie Ad Esaurimento (GAE) nei diversi istituti; 2) adottare gli opportuni provvedimenti affinché i diversi istituti scolastici ovvero gli Uffici periferici del M.I.U.R. consentano, ai titolari dei diplomi di ITP sopra indicati, la possibilità di accedere alle GAE anche senza l'abilitazione all'insegnamento nelle classi di insegnamento di competenza; 3) in via subordinata, attivare per i titolari dei diplomi di ITP sopra indicati un percorso abilitante ordinario >>;

- all'esito del giudizio di primo grado il Tar Lazio accoglieva il ricorso, ordinando la conclusione del procedimento avviato;
- con l'appello in esame il Miur deduceva l'error in iudicando, per assenza dell'obbligo di provvedere invocato;
- nessuno si costituiva in giudizio per parte appellata;
- alla camera di consiglio del 15\1\2019 la causa passava in decisione.

Considerato in diritto che:

- l'appello sia fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, nei termini già evidenziati dalla sezione (cfr. ad es. decisioni nn. 5340\2017, 650\2018, 3585\2017 e 1203\2017);
- nella fattispecie in esame è controversa la (sola) legittimità del silenzio serbato dal Ministero in ordine alla diffida finalizzata ad ottenere l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie e non anche la legittimità del decreto ministeriale che li esclude (che non risulta, infatti, formalmente impugnato), come si ricava chiaramente dall'univoca formulazione del ricorso di primo grado, testualmente proposto ai sensi dell'art.117 cod.proc.amm.;
- da tale qualificazione della domanda discenda il corollario, di ordine processuale, secondo il quale l'azione resta inammissibile in quanto il ricorso avverso il silenzio rifiuto deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto "a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poichè in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva" (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, n. 987 del 2016);
- in coerenza con il paradigma appena indicato, la sussistenza della giurisdizione ordinaria in merito alla cognizione delle pretese direttamente intese a ottenere l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, in quanto asseritamente scaturente, in via immediata, dalla normativa di riferimento, ma non mediate dall'impugnazione dei decreti ministeriali o da provvedimenti

amministrativi che l'hanno negata (cfr. Cons. St. n. 1220\2017 e Ss uu 25840\2016), implica l'inammissibilità del ricorso proposti ai sensi dell'art.117 cit., per il difetto della necessaria condizione dell'inerenza della posizione soggettiva sostanzialmente azionata a una controversia affidata alla potestà cognitiva del giudice amministrativo;

- se sul punto la motivazione della sentenza appellata, pur genericamente applicabile alla materia del silenzio, non ha specifica attinenza con lo specifico oggetto dell'istanza posta a fondamento del giudizio, le argomentazioni dell'originario ricorso non valgono ad inficiare l'anzidetta conclusione, prive altresì della necessaria e puntuale contestazione (viceversa doverosa, anche ai fini della stessa ammissibilità dell'appello) del dirimente rilievo dell'assenza, nella fattispecie esaminata, della formale impugnazione del decreto ministeriale negativo dell'inserimento dei ricorrenti nelle GAE;

- in proposito, dalla lettura del ricorso proposto in primo grado si evince univocamente che l'azione è stata espressamente proposta, ai sensi dell'art.117 cit. avverso l'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero in ordine alle istanze dei ricorrenti e si fonda sulla coerente prospettazione della doverosità dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulle relative diffide;

- l'illegittimità degli atti ministeriali preclusivi risulta, invece, meramente enunciata nel corpo dell'atto, mentre difetta una loro formale e tempestiva impugnazione (supportata dall'articolazione di specifiche censure e tradotta in una domanda di annullamento), sicchè la pretesa di inserimento nelle graduatorie, nella quale si risolve il ricorso di primo grado, risulta estranea all'ambito applicativo del rimedio concretamente azionato e, quindi, irritualmente proposta;

- alla luce della fondatezza dell'appello, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso originario;

- la natura della controversia giustifichi la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso avverso il silenzio.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Davide Ponte

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO